

# COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

PROVINCIA DI UDINE

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

Si informa che l'art. 13 del D.L. 06.12.2011, n. 201 ha disposto l'applicazione in via sperimentale dell'Imposta Municipale Propria – I.M.U., negli anni 2012, 2013 e 2014 in sostituzione dell'I.C.I.

La normativa di riferimento di questa imposta è costituita dall'art. 13 del D.L. 201/2011, dagli articoli 8 e 9 del D. LGS. 23/2011 per quanto non già disciplinato e non in contrasto con quanto contenuto nel citato art. 13 del D.L. 201/2011, nonché con le norme del D. Lgs. 504/1992 espressamente richiamate

Di seguito si riportano utili informazioni al fine del corretto versamento dell'imposta.

**Immobili soggetti all'imposta:** tutti gli immobili sono soggetti all'imposta. L'aliquota da applicare dovrà tener conto della loro tipologia e della destinazione d'uso. Gli immobili si suddividono nei seguenti gruppi:

- abitazione principale e sue pertinenze
- fabbricati rurali ad uso strumentale
- altri fabbricati
- terreni agricoli
- aree fabbricabili

**Soggetti passivi:** Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

### **Base imponibile:**

a) *Fabbricati iscritti in catasto:*

La base imponibile è costituita dal prodotto tra la rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutata del 5%, ed uno specifico moltiplicatore, diverso a seconda della categoria catastale del fabbricato

b) *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;

c) *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs 504/92). Per il 2012 il Comune ha deliberato i valori minimi di riferimento ed il relativo prospetto sarà disponibile presso gli uffici o sul sito internet dell'Ente.

d) *Terreni agricoli:* reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 110 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

<i>categoria catastale</i>	<i>rivalutazione</i>	<i>coefficiente</i>
Gruppo A (abitazioni) tranne A/10 (uffici); C/2(depositi), C/6 (stalle, autorimesse senza scopo di lucro), C7 (tetterie)	5%	160
Gruppo catastale B (caserme, comunità, edifici pubblici)	5%	140
C/3 (locali artigiani), C/4 (fabbricati ad uso sportivo senza scopo di lucro), C/5 (locali balneari senza scopo di lucro)	5%	140
A/10 (uffici)	5%	80
		60
Gruppo catastale D (edifici industriali e commerciali) tranne D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni)	5%	(65 dal 2013)
D/5 (istituti di credito, cambio e assicurazioni)	5%	80
C/1 (negozi)	5%	55
terreni agricoli	25%	135
Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola	25%	110

Calcolo base imponibile: rendita catastale/reddito dominicale x % di rivalutazione x coefficiente

**Aliquote:** Lo Stato, con l'art. 13 del D.L. 201/2011, ha stabilito le aliquote ordinarie ed ha altresì stabilito che è riservata allo Stato la metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota di base, di cui all'art. 13 comma 6 primo periodo, alla base imponibile di tutti gli immobili (fatta eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale).

Di seguito si riporta il prospetto di sintesi:

Fattispecie	Aliquote Ordinarie	Riparto	
		Quota Stato	Quota Comune
Abitazione principale e pertinenze	0,40%	--	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	--	0,20%
Tutti gli altri immobili	0,76%	0,38%	0,38%

Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell'eventuale rata di settembre. Il saldo del mese di dicembre dovrà essere calcolato sulla base delle aliquote definitive che, a norma dell'art. 13 c. 12bis del D.L. 201/2011, potrebbero essere modificate dal Comune o dallo Stato.

Prima di eseguire il versamento dell'imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato.

**Il Comune di San Vito al Torre, con delibera nr. 3 del 10.05.2012 del Consiglio comunale, sulla base della facoltà riconosciuta dalla legge, ha modificato come segue le aliquote da applicare nell'anno 2012:**

Fattispecie	Aliquote deliberate dal Comune	Riparto	
		Quota Stato	Quota Comune
<b>Abitazione principale e pertinenze</b>	<b>0,45%</b>	--	<b>0,45%</b>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale</b>	<b>0,20%</b>	--	<b>0,20%</b>
<b>Tutti gli altri immobili</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,38%</b>	<b>0,45%</b>

**Calcolo dell'imposta:** il calcolo dell'imposta si effettua applicando alla base imponibile, come sopra determinata, l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protrato per almeno 15 giorni.

Ai fini del calcolo del tributo si precisa che:

- è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- **detrazione:** per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale compete una detrazione di imposta di € 200,00=, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale.
- **maggiorazione della detrazione** di € 50,00= per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00=. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.
- per i **terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell'imposta, nelle misure stabilite dall'art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011.

## **Pagamento: termini e modalità**

L'importo della prima rata, scadente il 18/06/2012, è pari:

- per **abitazione principale e relative pertinenze**: il contribuente può scegliere se versare:
  - 1/3 dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate (in questo caso è necessario versare anche la rata scadente il 17/09/2012);
  - il 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate;
- per **fabbricati rurali strumentali**, al 30% dell'imposta determinata applicando l'aliquota sopra indicata;
- per **tutti gli altri immobili**, al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato, sopra indicate.

Il versamento dell'imposta dovrà essere eseguito **esclusivamente a mezzo modello F24** (sezione IMU e altri tributi locali), utilizzando i codici tributo sotto indicati.

<b>Tipologia immobili</b>	<b>Codice IMU quota Comune</b>	<b>Codice IMU quota Stato</b>
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Fabbricati rurali strumentali	3913	=====
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

Il codice comune del Comune di San Vito al Torre è: **I404**.

Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero è inferiore a EURO 12,00=.

E' possibile eseguire il versamento dell'imposta in un'unica soluzione entro la scadenza del 18 giugno 2012, avendo cura di barrare entrambe le caselle acconto e saldo presenti sul mod. F24.

**Dichiarazione:** I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro 90 giorni** dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30/09/2012**. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione.

## **Comunicazioni finali:**

Considerata l'evoluzione normativa che ha interessato l'introduzione del tributo e le difficoltà incontrate sul piano pratico per adeguare gli archivi informatici, si comunica che per l'anno in corso ai contribuenti non sarà inviato il prospetto degli immobili posseduti, elaborato sulla base delle risultanze della banca dati comunale.

Sarà cura e responsabilità di ogni contribuente provvedere in modo autonomo al calcolo dell'imposta, eventualmente avvalendosi del supporto di un CAF o di altro esperto del settore.

Sul sito informatico del Comune sarà reso disponibile un collegamento on line ad un simulatore di calcolo dell'imposta che permetterà anche la stampa del Modello F24 da utilizzare per il pagamento.

Per maggiori informazioni:

Comune di SAN VITO AL TORRE – servizio ragioneria

Via Roma 45.

Tel. 0432 997013 Fax 0432 997311

E-mail: [ragioneria@com-san-vito-al-torre.regione.fvg.it](mailto:ragioneria@com-san-vito-al-torre.regione.fvg.it)

sito internet: [www.comune.sanvitoal torre.ud.it](http://www.comune.sanvitoal torre.ud.it)

Data, 15.05.2012

Il Funzionario Responsabile del tributo

Aggiornato il 25.05.2012